



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
ISTITUTO TECNICO “Saffi /Alberti” FORLÌ

Via Turati, 5 – Tel. 0543/67370 - 47100 FORLÌ
e-mail: fote020004@istruzione.it - sito web: www.saffi-alberti.gov.it

REGOLAMENTO “CRITERI DI CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE”

ART.1 – Finalità e ambito di applicazione.

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite, nonché nel rispetto delle indicazioni dell'Amministrazione Provinciale di Forlì – Cesena delle norme vigenti in materia.

ART.2 – Criteri di assegnazione

I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini e senza fini di lucro, valutando i contenuti dell'attività o iniziative proposte in relazione:

- al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscono all'arricchimento civile e culturale della comunità scolastica;
- alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico;
- alla specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro;
- considerando, particolarmente nell'ambito delle attività culturali, la loro qualità e la loro originalità.

Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse.

Nell'uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell'ambito scolastico.

ART.3 – Doveri del concessionario

In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente dell'istituzione scolastica;
- osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
- sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte della stessa istituzione scolastica o dell'Amministrazione Provinciale;
- lasciare i locali e le attrezzature dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare svolgimento delle attività didattiche;
- **porre in atto tutti gli accorgimenti per la sicurezza delle persone e l'integrità degli impianti e degli arredi;**

ART.4 – Responsabilità del concessionario

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azioni od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi.

L'istituzione scolastica e l'Amministrazione Provinciale devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa.

ART.5 – Fasce orarie di utilizzo

L'uso dei locali e delle attrezzature può essere richiesto per i giorni feriali e nel seguente orario: dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Eventuali richieste in orari e giorni diversi verranno prese in considerazione ed autorizzate dal Dirigente Scolastico in base alla valenza ed interesse.

ART.6 – Usi incompatibili

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell'edificio scolastico.

Non sono consentiti concerti musicali e attività di pubblico spettacolo in genere.

E' vietato l'uso dei locali per attività di pubblico spettacolo con pubblico a pagamento.

ART.7 – Divieti particolari

Durante l'attività è vietata la vendita e il consumo di cibarie e bevande all'interno delle sale.

E' inoltre vietato fumare. Il personale in servizio nella scuola in funzione di vigilanza è incaricato di far rispettare il divieto.

L'utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato inoltre all'osservanza di quanto segue:

- è vietato al concessionario l'installazione di strutture fisse o di altro genere, se non previa autorizzazione dell'istituzione scolastica;
- è vietato lasciare in deposito, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione attrezzi e quant'altro;
- qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali dovrà essere tempestivamente segnalato all'istituzione scolastica;
- l'inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l'assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità
- i locali e le attrezzature dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al termine dell'uso, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni a garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica della scuola.

ART.8 – Procedura per la concessione

Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all'istituzione scolastica almeno 5 giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere oltre all'indicazione del soggetto richiedente e il preciso scopo della richiesta anche le generalità della persona responsabile.

Il Dirigente Scolastico nel procedere alla concessione verificherà se la richiesta è compatibile con le norme del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria stabilita.

Se il riscontro darà esito negativo dovrà comunicare tempestivamente il diniego della concessione; se il riscontro sarà positivo dovrà comunicare al richiedente, anche per le vie brevi, l'assenso di massima, che successivamente verrà formalizzato.

ART.9 - Corrispettivi

Il costo dell'uso delle attrezzature e dei locali è stabilito in via discrezionale dal Dirigente Scolastico in funzione dei tempi, degli spazi utilizzati e dell'utenza, comunque non inferiore al costo derivante dalle utenze, pulizie e/o eventuale personale di sorveglianza, perché tali prestazioni vanno retribuite

con parte dei proventi concessori in quanto resi a favore di terzi e, come tali, non rientranti tra le prestazioni di lavoro straordinario reso alla scuola.

Il costo massimo viene determinato quindi in € 25,00 orari per l'uso di ambienti con attrezzature di alta qualificazione è di € 20.00 per le aule speciali e laboratori o palestra, aula magna (ambienti di qualificata prestazione) ed € 15.00 per ambienti semplici.

ART.10 – Rimborso danni

Il giorno successivo all'uso il Dirigente Scolastico accerta che non siano stati prodotti danni alle attrezzature e ai locali. Qualora si siano verificati danni, ne esegue la quantificazione e la richiesta del rimborso.

ART. 11 – Concessione gratuita

In casi del tutto eccezionali, quando le iniziative sono particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei compiti istituzionali della scuola o dall'ente locale, i locali possono essere concessi anche gratuitamente.

Tale concessione può avvenire nella fascia oraria di attività didattica quando non si richiedano prestazioni di lavoro straordinario al personale di assistenza e pulizia.

ART.12 – Provvedimento concessorio

Il provvedimento concessorio è disposto del Dirigente Scolastico e dovrà contenere:

- le condizioni cui è subordinato l'uso dei locali nonché l'importo da versare alla scuola a titolo di corrispettivo rimborso spese, l'aggregato di entrata del bilancio della scuola, e, se del caso, l'aggregato di uscita per il pagamento delle spese derivanti dalla concessione;
- il provvedimento dirigenziale dovrà fare richiamo all'esonero di responsabilità dell'istituzione scolastica e dell'ente locale proprietario per l'uso dei locali e al rimborso di eventuali danni provocati per colpa o negligenza.

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica.

Letto, approvato, sottoscritto.

Forlì, 28.01.2016

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO
GABRIELLA GARDINI**